

**CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**

Tra



FINSERVIZI S.r.l. con sede legale in Frosinone (FR) Viale Maria n° 51, Cod. Fisc. e P. IVA 02581930605, Elenco OAM Mediatori Creditizi M321, Registro Imprese di Frosinone, R.E.A. Frosinone n. 162365 - Capitale Sociale € 70.000,00 i.v., e-mail: [finservizi.srl@cert.cna.it](mailto:finservizi.srl@cert.cna.it). Tel. 0775/8228215 fax 0775/1770925, in persona del dott. Giovanni Cortina in qualità di Amministratore Unico, di seguito più brevemente “Mediatore Creditizio” o “FINSERVIZI”

E

\_\_\_\_\_ in persona del titolare/legale rappresentante pro tempore/procuratore Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, di seguito più brevemente chiamato CLIENTE,

**PREMESSO CHE**

- la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- la mediazione creditizia prevede, quale parte integrante ed essenziale, anche un'attività di consulenza erogata da FINSERVIZI e finalizzata alla messa in relazione del Cliente con Banche ed Intermediari Finanziari;
- la mediazione creditizia svolta da FINSERVIZI prevede, altresì, la raccolta della richiesta di finanziamento sottoscritta dal Cliente, lo svolgimento di una prima attività di istruttoria per conto della Banca o dell'Intermediario finanziario erogante nonché l'inoltro agli stessi delle richieste di finanziamento sopra citate;
- l'attività di consulenza svolta dal Mediatore Creditizio è pertanto, parte integrante del servizio di mediazione creditizia e si sostanzia nell'analisi delle esigenze finanziarie del Cliente, nella definizione della forma di finanziamento più consona alle sue esigenze, nella simulazione di piani economico-finanziari in funzione della forma di finanziamento e dell'attività del Cliente, nell'elaborazione delle informazioni economico-finanziarie fornite dal Cliente per il successivo inoltro alla Banca od Intermediario Finanziario erogante, il tutto con la finalità della messa in relazione di cui sopra;
- la forma tecnica di Finanziamento richiesto dal Cliente è meglio descritta all'art.2 che segue;
- il Cliente, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, non agisce in qualità di Consumatore, così come definito dal Decreto Legislativo 6 Settembre 2005 n° 206 e dall'Articolo 121 del D. Lgs. 13 Agosto 2010 n° 141, e loro successive modificazioni;

- il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa l'effettiva applicazione delle condizioni economiche che siano state oggetto di "simulazione di finanziamento" o di preventivo né l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto, da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario e, di conseguenza, nulla può essere imputato al Mediatore Creditizio qualora nessuna Banca od Intermediario Finanziario siano effettivamente disponibili a concedere detto finanziamento;
- che il Mediatore Creditizio si impegna a garantire al Cliente la massima trasparenza e professionalità nella gestione del rapporto con lo stesso e risulta essere in possesso di un'adeguata struttura, per il corretto e conforme esercizio dell'attività di mediazione creditizia, nell'interesse e tutela della Clientela e nel rispetto della disciplina del settore;
- il Cliente ha preso visione del servizio offerto da FINSERVIZI e delle relative condizioni economiche, tramite il Foglio Informativo ed il Documento di Sintesi nel quale FINSERVIZI ha sintetizzato le condizioni economiche pubblicizzate ed applicate;
- che il Cliente ha ricevuto e preso visione della documentazione in materia di informativa ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali – D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy);

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### 1. PREMESSE

- 1.1. Le premesse e gli allegati, ivi compreso il Documento di sintesi, costituiscono parte integrante del presente contratto. Le premesse, nonché gli Allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 1.2 Le definizioni dei Termini utilizzati nel presente Contratto sono meglio descritte come segue.
  - 1.2.1 CONTRATTO DI FINANZIAMENTO: si intendono i contratti oggetto della richiesta del Cliente avanzata al Mediatore Creditizio, di cui ai punti da 1.2.2 a 1.2.9 che seguono;
  - 1.2.2 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE: si intendono le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali il soggetto finanziatore (Banca od Intermediario Finanziario) si obbliga, ai sensi dell'articolo 1842 c.c., a tenere a disposizione del Cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo oppure a tempo indeterminato ed il cliente ha facoltà di ripristinare la disponibilità;
  - 1.2.3 FINANZIAMENTO PER ANTICIPO SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE: si intendono i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f, le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex articolo 1260 c.c. nonché le operazioni di sconto di portafoglio commerciale;
  - 1.2.4 FACTORING: si intendono gli anticipi erogati a fronte di trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) ad intermediario finanziario specializzato (factor);
  - 1.2.5 MUTUO IPOTECARIO: si intendono i contratti di finanziamento che siano assistiti da garanzia ipotecaria e che prevedono il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale ed interessi
  - 1.2.6 MUTUO CHIROGRAFARIO: si intendono i contratti di finanziamento, che prevedono il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale ed interessi, con condizioni diverse da quelle di cui al punto precedente 1.2.5
  - 1.2.7 FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO: si intendono i finanziamenti eseguibili a tasso di interesse inferiore a quello di mercato, in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del

concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza Statale o Regionale oppure di altri Enti della Pubblica Amministrazione;

1.2.8 ALTRI FINANZIAMENTI: si intendono i finanziamenti non riconducibili ad una delle definizioni precedenti.

1.2.9 ANALISI DEL FABBISOGNO ECONOMICO - FINANZIARIO: l'attività del Mediatore Creditizio consistente nell'istruttoria e nella consulenza ed, in particolare: nell'analisi delle esigenze finanziarie del Cliente, nell'analisi dell'offerta creditizia; nella definizione della forma di finanziamento più consona alle sue esigenze; nella simulazione di piani economico-finanziari in funzione della forma di finanziamento e dell'attività del Cliente; nella valutazione della capacità di rimborso del Cliente; nell'elaborazione delle informazioni economico-finanziarie fornite dal Cliente per il successivo inoltro alla Banca od Intermediario Finanziario erogante; nella predisposizione della documentazione per la richiesta di finanziamento; nell'assistenza al Cliente e su richiesta dello stesso, presso la Banca o l'Intermediario Finanziario erogante, durante la procedura avente ad oggetto l'esame della richiesta di finanziamento, la sua eventuale integrazione, la deliberazione e la erogazione dello stesso;

1.2.10 BANCA: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, nell'ambito del Territorio della Repubblica Italiana;

1.2.11 INTERMEDIARIO FINANZIARIO: il soggetto iscritto nell'Albo/Elenco previsto dall'Articolo 106 del Testo Unico Bancario;

1.2.12 MERITO CREDITIZIO: è un giudizio attribuito esclusivamente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario, che esprime la "solvibilità" del soggetto richiedente il Contratto di Finanziamento e, pertanto, ne indica la "rischiosità" in relazione alla capacità di rimborso dello stesso.

1.2.13 CAPITALE DELIBERATO DALLA BANCA: è l'importo che nel Contratto di finanziamento risulta essere nella disponibilità del Cliente e rappresenta il risultato dell'attività del Mediatore Creditizio.

## 2. OGGETTO DELL'INCARICO

2.1. Il presente contratto ha per oggetto la consulenza aziendale e la mediazione creditizia finalizzata alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari a favore del Cliente, di un finanziamento nella forma tecnica di:

- APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
- FINANZIAMENTO PER ANTICIPO SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE
- FACTORING
- MUTUO IPOTECARIO
- MUTUO CHIROGRAFARIO
- FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO
- ALTRI FINANZIAMENTI

per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_

2.2 Il Mediatore Creditizio, nell'esecuzione del presente contratto, provvederà: a) ad informare il Cliente sulla gamma dei finanziamenti disponibili; b) fornire la necessaria consulenza per l'analisi dei fabbisogni economico/finanziari del Cliente e la scelta della tipologia di finanziamento finalizzato al soddisfacimento delle necessità, manifestate dallo stesso; c) valutazione della capacità del Cliente di rimborso; d) raccogliere le informazioni ed i documenti rilevanti e necessari ai fini della concessione

del finanziamento, ivi compreso l'eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Banca o dall'intermediario finanziario; e) assistere il Cliente su espressa richiesta dello stesso, fino alla stipula del contratto avente ad oggetto il finanziamento concesso, nell'ambito dei rapporti con la Banca o l'intermediario finanziario nonché con ogni altro soggetto (es: Notaio) rilevante ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

2.3 Il reperimento del Finanziamento nella forma tecnica di cui al punto 2.1, sarà effettuata dal Mediatore Creditizio sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e su quelle assunte direttamente dal Mediatore Creditizio, per conto dello stesso Cliente, verso soggetti terzi, indicati espressamente dallo stesso, ivi compreso quelli verso i quali il Cliente intrattiene rapporti di Consulenza contabile, amministrativa, gestionale, fiscale, di gestione del personale, et simili.

2.4 Il Cliente dichiara di essere consapevole che, per la concessione del finanziamento può essere richiesto il rilascio in favore della Banca/Intermediario di una o più garanzie personali o reali. In questo caso, la prestazione della/delle garanzia/e richiesta/e, si pone come condizione per la concessione del finanziamento e può implicare una modifica delle condizioni economiche originariamente pattuite come previsto all'art.6.6. del presente contratto.

### **Art.3 OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO**

3.1 Il Mediatore Creditizio è tenuto ai seguenti obblighi:

- a) deve eseguire l'“Analisi del Fabbisogno Economico - Finanziario” del Cliente, con modalità tali da assicurarne l'adeguatezza al profilo economico del Cliente ed all'entità del finanziamento richiesto;
- b) deve mettere a disposizione del Cliente le Guide della Banca d'Italia e il “Foglio Informativo”, contenente una informativa sull'attività di mediazione creditizia, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del relativo servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- c) su richiesta del Cliente, e prima della sottoscrizione dello stesso, deve consegnare allo stesso una copia del contratto di mediazione creditizia, contenente tutte le clausole e condizioni idonee per la stipula;
- d) non può concludere contratti di finanziamento né può effettuare, per conto di Banche od Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi nonché gli è precluso effettuare, per conto di Banche od Intermediari Finanziari, ogni altra forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna al Cliente di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche e dagli intermediari Finanziari oppure dallo stesso Cliente.

3.2 Il Mediatore Creditizio si obbliga a non divulgare né utilizzare le informazioni riservate. Si considerano, ai fini del presente contratto, riservate tutte le informazioni di cui il Mediatore Creditizio verrà a conoscenza in occasione della visione e della consultazione della documentazione fornita dal Cliente.

### **Art.4- OBBLIGHI DEL CLIENTE**

4.1 Il Cliente garantisce il Mediatore Creditizio circa la veridicità delle informazioni a questi fornite, ivi comprese quanto contenuto in supporti documentali, anche provenienti da terzi indicati dallo stesso Cliente;

4.2 Il Cliente è tenuto a fornire al Mediatore Creditizio tutte le informazioni e la documentazione che, ad insindacabile giudizio di Finservizi, siano necessarie per adempiere al presente contratto e, quindi, per

mettere in relazione il Cliente con Banche od Intermediari Finanziari per la conclusione del Contratto di Finanziamento;

4.3 Il Cliente, in particolare, è tenuto ad indicare al Mediatore Creditizio gli eventuali protesti elevati a suo carico, i procedimenti civili e penali in corso di cui sia parte, le procedure esecutive a suo carico, le eventuali ipoteche iscritte su diritti reali di cui il Cliente sia titolare nonché i pegni contratti su denaro, beni o titoli dello stesso Cliente;

4.4 Il Cliente, salvo diverso termine concordato con il Mediatore Creditizio, è tenuto a consegnare od a mettere a disposizione dello stesso, al più tardi entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, tutta la documentazione occorrente per l'Istruttoria nonché per la presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca od Intermediario Finanziario;

4.5 Il Cliente è consapevole che il mancato rispetto dei termini di cui al punto 4.4 che precede, potrebbe pregiudicare, fin dall'inizio e con conseguenze negative per il Cliente, l'attività del Mediatore Creditizio finalizzata alla messa in relazione con Banche od Intermediari Finanziari nonché la positiva conclusione del Contratto di Finanziamento richiesto dal Cliente;

4.6 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga al pagamento del Compenso Fisso per "Analisi del Fabbisogno Economico - Finanziario", di cui all'art. 6.1 che segue nonché delle eventuali Spese documentate dal Mediatore Creditizio di cui all'art. 6.4. che segue, a prescindere dalla conclusione del Contratto di Finanziamento oggetto di richiesta alla Banca od all'Intermediario Finanziario;

4.7 Il Cliente è tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni previste dal presente contratto, secondo le modalità e le tempistiche ivi descritte e a comunicare tempestivamente al Mediatore Creditizio ogni atto e/o fatto che possa recar danno a quest'ultimo, anche al fine di permettergli un corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

## **5- ESONERO DA GARANZIA E RESPONSABILITA' IN CAPO AL MEDIATORE**

5.1 Il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa il Merito Creditizio che sarà determinato esclusivamente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario a cui sarà presentata la richiesta di finanziamento;

5.2 Il Mediatore Creditizio, di conseguenza, non garantisce il Cliente circa il rispetto, da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario, delle risultanze derivanti dalle eventuali mere simulazioni di coefficienti o di parametri, che siano stati attribuiti al Cliente da FINSERVIZI durante la fase di "Analisi del Fabbisogno Economico - Finanziario";

5.3 Il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa la positiva conclusione dell'attività di Mediazione Creditizia e, di conseguenza, non assume alcuna garanzia circa la effettiva deliberazione da parte della Banca od Intermediario a cui sia stata inoltrata la richiesta di finanziamento sottoscritta dal Cliente né assume alcuna garanzia circa la effettiva erogazione del finanziamento richiesto, ivi compreso il rispetto della relativa tempistica, né assume garanzia alcuna circa l'entità delle eventuali spese di istruttoria o di altre condizioni economiche richieste dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario;

5.4 Il Mediatore Creditizio non è tenuto a motivare o giustificare la mancata concessione e/o erogazione del finanziamento oggetto della richiesta sottoscritta dal Cliente, in quanto spetta esclusivamente alla Banca od all'Intermediario Finanziario la decisione circa la conclusione del Contratto di Finanziamento;

5.5 Se l'attività del Mediatore Creditizio ha, quale oggetto, la messa in relazione del Cliente con una Banca oppure con un Intermediario Finanziario per la concessione di un "Finanziamento a tasso agevolato", il Mediatore Creditizio non assume alcuna garanzia verso il Cliente circa l'effettivo concorso agli interessi in

base a disposizioni legislative e/o decisioni assunte da parte di Pubbliche Amministrazioni e pertanto nulla gli potrà essere imputato, circa la mancata erogazione della agevolazione sugli interessi.

## 6- CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1 Per lo svolgimento dell' "Analisi Fabbisogno Economico - Finanziario", il Mediatore Creditizio ha diritto ad un **Compenso Fisso** pari ad Euro \_\_\_\_\_ (compenso esente Iva ai sensi dell'Art. 10, comma 1, n. 9 del DPR n. 633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 Bis, 2° comma del DPR n.633/72) a prescindere dalla conclusione del Contratto di Finanziamento di cui al punto 2.1, da pagarsi in una delle seguenti modalità a) Contanti; b) mediante Assegno Bancario non trasferibile; c) Bonifico Bancario; d) a mezzo POS alla data di sottoscrizione del presente contratto oppure, al più tardi, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, con le medesime modalità"

6.2 In caso di conclusione, tra il Cliente e la Banca o l'Intermediario Finanziario, del Contratto di Finanziamento di cui al punto 2.1 nel termine di vigenza del presente Contratto, il Mediatore Creditizio ha diritto ad un **Compenso Variabile**, pari a \_\_\_\_\_% (compenso esente Iva ai sensi dell'Art. 10, comma 1, n. 9 del DPR n. 633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 Bis, 2° comma del DPR n.633/72) da calcolarsi sulla somma capitale deliberata dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario;

6.3 Il compenso di cui al punto 6.2 che precede sarà pagato dal Cliente con le seguenti modalità e termini: a) mandato alla Banca o all'Intermediario Finanziario con cui il Cliente abbia sottoscritto il Contratto di Finanziamento del pagamento a FINSERVIZI del compenso; b) direttamente dal Cliente a FINSERVIZI con una delle seguenti modalità a) Contanti; b) mediante Assegno Bancario non trasferibile; c) Bonifico Bancario; d) a mezzo POS"

6.4 Il mediatore avrà altresì diritto di ottenere, dietro presentazione di idonei giustificativi al Cliente, il rimborso delle spese vive sostenute per l'esecuzione delle prestazioni dovute. I costi dei professionisti eventualmente utilizzati per lo svolgimento di talune attività o per la predisposizione di documenti e stime, previa autorizzazione del Cliente, saranno a completo carico del cliente medesimo.

6.5 Il compenso di cui al punto 6.2 che precede, sarà dovuto dal Cliente, anche nell'ipotesi in cui la conclusione del Contratto di Finanziamento di cui al punto 2.1, sia avvenuta tra il Cliente e la Banca od Intermediario Finanziario, oltre il termine di durata del presente contratto ma entro i successivi mesi 6 (sei) ed a condizione che la conclusione sia da ricondurre all'attività posta in essere dal Mediatore Creditizio, durante la vigenza dello stesso. In tal caso, il compenso sarà pagato dal Cliente a semplice richiesta scritta del Mediatore Creditizio ed entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quello di ricezione della richiesta.

6.6 Nell'ipotesi in cui la Banca o l'Intermediario richieda il rilascio di una garanzia le Condizioni economiche del presente contratto saranno oggetto di variazione concordata tra le parti e saranno riportate in un apposito e nuovo Documento di Sintesi che sostituirà le precedenti pattuizioni e costituirà parte integrante del presente contratto. Sono in ogni caso fatti salvi i limiti massimi delle condizioni economiche riportate nel Foglio informativo.

## ART.7 DURATA

7.1 Il presente contratto ha una durata di mesi 6 (sei) decorrenti dalla sottoscrizione delle parti del contratto e per tale periodo di tempo le parti si obbligano a non recedere dal presente contratto.

3.2 L'esecuzione del presente contratto ha inizio dal momento dell'effettivo pagamento da parte del cliente del compenso di cui all'art. 6.1. del paragrafo "Condizioni economiche".



## **Art. 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI "PRIVACY"**

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) del 27 aprile 2016, le parti si impegnano affinché i dati di entrambe siano trattati per finalità connesse all'adempimento contrattuale, all'osservanza di obblighi di legge e per altre finalità nei limiti e come specificato dall'informativa sulla privacy di cui all'Allegato C al presente contratto. FINSERVIZI s.r.l. è unico titolare del trattamento dei dati relativi al Cliente, così come da consenso informato di cui all'Allegato C del presente contratto.

## **ART. 9- CONTROVERSIE**

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R a FINSERVIZI srl via Maria 51- 03100 Frosinone o per via telematica alla pec: [finservizi.srl@cert.cna.it](mailto:finservizi.srl@cert.cna.it) . Il mediatore si impegna a rispondere entro 30 giorni, come previsto dalla legge. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il cliente si deve rivolgere all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF) consultando il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure al mediatore. Foro competente è quello di Frosinone. Resta salvo il caso in cui cliente sia un consumatore: in tal caso si applicheranno in materia di foro competente, le disposizioni del Codice del Consumo.

## **10 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI**

10.1 Eventuali modifiche ed integrazioni di qualsiasi natura al presente Contratto, compresi gli Allegati, previamente concordate tra le Parti, , e fatto salvo quanto previsto all'art.6.6. del presente contratto , potranno essere introdotte esclusivamente attraverso forma scritta, anche per il tramite di scambio di corrispondenza da effettuarsi tramite fax, posta elettronica certificata o raccomandata a/r.

10.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Contratto, dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi che ciascuna di esse elegge quale proprio domicilio: a) per il Mediatore Creditizio : FINSERVIZI SRL Viale Mária n° 51 , Frosinone, tel. 0775/82.28.224 fax 0775/177.0925 e mail [finservizi.srl@cert.cna.it](mailto:finservizi.srl@cert.cna.it)

## **11- DICHIARAZIONI DELLE PARTI**

11.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente dichiara che:

a) una copia dello stesso, compilata in ogni sua parte, gli è stata consegnata dal Mediatore Creditizio, unitamente agli Allegati;

b) il Mediatore Creditizio ha dato ampia informazione circa gli obblighi antiriciclaggio gravanti sullo stesso nonché dei diritti del Cliente derivanti dalla Normativa in materia di Trasparenza;

11.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Mediatore Creditizio dichiara che la sottoscrizione del presente Contratto è stata effettuata da Cliente nella persona del Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_ alla presenza del  
dipendente/collaboratore di Finservizi srl \_\_\_\_\_ il quale ha riconosciuto la  
veridicità della firma apposta sullo stesso.

## 12- ALLEGATI

Allegato A: Foglio Informativo

Allegato B: Documento di Sintesi

Allegato C: Informativa Privacy.

Data e Luogo Contratto

Per il mediatore creditizio

L'Amministratore Unico Finservizi S.r.l.

dott. Giovanni Cortina

Per il Cliente

\_\_\_\_\_

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole:  
5. Esonero da garanzia e responsabilità in capo al mediatore; 6. Condizioni economiche; 7. Durata; 9.  
Controversie; 10. Modifiche ed integrazioni.

Data e Luogo Contratto

Per il mediatore creditizio

L'Amministratore Unico Finservizi S.r.l.

dott. Giovanni Cortina

Per il Cliente

\_\_\_\_\_